Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

I NUOVI "CENTRI DI RACCOLTA" RIFIUTI DEFINITI DAL D. LGS. N. 4/2008: CON IL D.M. 8 APRILE 2008 ENTRA IN VIGORE LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

A cura dell'Ing. Giovanni Maione e della Dott.ssa Valentina Vattani

SOMMARIO:

1. Premessa; 2. Le note del Ministero dell'Ambiente sulla natura giuridica delle "ecopiazzole"; 3. La giurisprudenza; 4. L'importanza di condividere un orientamento ormai consolidato; 5. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 4/2008 e dal D.M. 8 aprile 2008.

1. *Premessa*

L'individuazione del regime giuridico relativo alle c.d. "ecopiazzole" è stato da sempre un tema oggetto di forte dibattito. Di fatto gli operatori del settore e la più illustre dottrina esperta della materia si sono divisi tra chi ha ritenuto che per detti centri occorresse *l'autorizzazione* ai sensi della normativa sui rifiuti (ex D. Lgs. n. 22/1997 prima ed ex D. Lgs. n. 152/2006 in seguito) per la loro realizzazione e gestione e chi, invece, ha inteso tali aree del tutto simili ai cassonetti sparsi nel territorio comunale e, dunque, soggetti alla medesima disciplina di deregulation.

Ricordiamo che le "ecopiazzole" (o anche "isole ecologiche") sono delle aree attrezzate presso cui gli utenti possono conferire in modo differenziato alcuni rifiuti urbani; esse, quindi, sono finalizzate alla raccolta di frazioni omogenee di rifiuti ed al loro successivo invio ad operazioni di riciclaggio o smaltimento.

2. *Le note del Ministero dell'Ambiente sulla natura giuridica delle "ecopiazzole"*

A chiarimento della natura di dette aree è da subito intervenuto il Ministero dell'Ambiente il quale, nel rispondere a due interrogazioni avanzate dalla Provincia di Udine, già con una prima **nota del 3 novembre 1998** aveva avuto modo di precisare che: **"***In riferimento alla Vs. prot. n. 63368 del 30*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

settembre 1998 relativa all'oggetto, si ritiene che le operazioni di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni omogenee, la eventuale cernita ed il raggruppamento degli stessi presso le ecopiazzole comunali possono essere considerate operazioni di messa in riserva, secondo la definizione di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs in oggetto.

Per quanto riguarda il regime autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio di dette ecopiazzole comunali si precisa che l'applicazione delle procedure autorizzative semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs 22/1997, è vincolata al rispetto delle norme generali previste dal Dm 5 febbraio 1998.

In particolare l'articolo 6 di detto Dm prevede come condizione necessaria per l'applicazione della procedura semplificata alla messa in riserva dei rifiuti, l'individuazione degli stessi negli allegati al Dm.

In particolare nell'allegato 1 vengono individuate le frazioni separate derivanti da raccolta differenziata costituite da: carta (1.1), vetro (2.1 e 2.2), rottami ferrosi (3.1, 3.2, 3.5 e 3.10), plastica (6.1), legno (9.1), eccetera.

Pertanto le ecopiazzole dove vengono conferiti i suddetti rifiuti destinati successivamente alle operazioni di recupero individuate nel Dm, possono essere autorizzate in procedura semplificata nel rispetto delle prescrizioni tecniche generali previste al citato articolo 6, nonché delle specifiche disposizioni previste per le singole frazioni derivanti dalla raccolta differenziata individuate nel suddetto Dm.

Quanto sopra si applica anche al conferimento e stoccaggio di elettrodomestici a fine vita che sono stati individuati ai punti 5.19 e 5.20 dell'allegato 1 al Dm 5 febbraio 1998.

Si fa presente infine che, qualora il soggetto gestore delle ecopiazzole sia diverso dal Comune, diventa altresì necessaria l'iscrizione di tale soggetto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto all'articolo 30 del D.Lgs 22/1997 per la gestione di impianti di titolarità di terzi;"

Successivamente, **con nota del 5 agosto 1999,** lo stesso Ministero dell'Ambiente aveva affrontato nuovamente l'argomento ribadendo che: "*In riferimento alla Vs. richiesta si ribadisce quanto già è precisato nella nota 20349/ARS/R secondo cui le ecopiazzole presso cui viene effettuato il conferimento dei rifiuti urbani differenziati si configurano come centri di stoccaggio (messa in*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

riserva nel caso in cui i rifiuti siano destinati a successive operazioni di recupero e deposito preliminare nel caso in cui gli stessi siano destinati allo smaltimento). Le ecopiazzole devono essere perciò autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 22/97 o, qualora ricorrano tutte le condizioni, ai sensi dell'articolo 33, nel rispetto della normativa tecnica attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 57, comma 1, D.Lgs. 22/97". La realizzazione e l'esercizio delle "ecopiazzole" può essere autorizzata in base alle procedure agevolate di cui al citato art. 33 del D.Lgs. n°22/97 a condizione che sia rispettato quanto indicato nel D.M. 5 febbraio 1998 e che le operazioni di recupero riguardino rifiuti individuati da decreto medesimo. I rifiuti che possono accedere alla procedura agevolata per la messa in riserva sono quelli indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 sopra indicato. Se il gestore della "ecopiazzola" è diverso dal Comune, egli dovrà essere iscritto all'Albo nazionale gestore rifiuti usando la procedura agevolata prevista dall'articolo 30, comma 10, D.Lgs. 22/97e dall'articolo 13, comma 1, lett. a), 28 aprile 1998, n. 406."

In realtà, quindi, sulla natura giuridica delle "ecopiazzole" non vi è mai stata incertezza in quanto queste dovevano essere intese come veri e propri stoccaggi che richiedevano le autorizzazioni previste dalla legge di settore.

3. *La giurisprudenza*

Su questa interpretazione si è poi andata formando nel tempo anche una consolidata giurisprudenza. Ed infatti la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: «*in tema di gestione dei rifiuti, le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette piazzole ecologiche o ecopiazzole, hanno natura di centri di stoccaggio ai sensi dell'art. 6, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che nelle stesse si effettuano attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive ex punto D15 dell'allegato B al citato decreto n. 22, o attività di recupero, consistente nella messa in riserva ex punto R13 dello stesso allegato B*» (Sez. III, 21 aprile 2005, Zumino, m. 231.938») e che: «*conseguentemente si verte in tema di stoccaggio quale fase preliminare alle attività di smaltimento*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

o recupero, e come tale necessitante la prevista autorizzazione» (Sez. III, 26 ottobre 2005, Marino, m. 232.353).

Con un'ulteriore pronuncia (sentenza n. 26379/05 della terza sezione penale, Pres. Postiglione – Est. Onorato) la Suprema Corte ha puntualizzato un altro importante principio e cioè che nessuna Pubblica Amministrazione con un atto amministrativo può derogare ai principi generali della normativa nazionale sui rifiuti.

Nel caso di specie, il Comune interessato aveva istituito senza alcuna autorizzazione regionale una c.d. "piazzola ecologica" destinata alla raccolta differenziata di rifiuti urbani e ciò sulla base delle linee guida emanate dalla Provincia secondo cui, grazie al combinato disposto degli artt. 6 e 21 del D. Lgs. n. 22/97, spettava ai Comuni il potere di regolamentare la gestione dei rifiuti, compreso il controllo delle relative operazioni tra le quali si riteneva dovessero rientrare anche le "ecopiazzole". Secondo la tesi proposta dall'amministrazione locale, infatti, l'ecopiazzola non sarebbe altro che un centro di raccolta di rifiuti urbani che i comuni possono gestire in regime di privativa e disciplinare con regolamento e quindi in assenza di autorizzazione.

La Cassazione ha tuttavia ritenuto questa tesi "*giuridicamente infondata*". Al riguardo i Giudici delle Suprema Corte hanno rilevato che: "*la competenza che l'art. 21, comma 1, D. Lgs. 22/1997, attribuisce ai comuni di esercitare in regime di privativa la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, non esclude che le attività di smaltimento o di recupero esercitate nell'ambito della più vasta gestione dei rifiuti debbano essere sempre soggette alle autorizzazioni regionali ex art. 28 o alle procedure semplificate affidate alle province ex art. 31, 32 e 33*", per cui il Comune, attraverso il regolamento che gli compete, non può derogare alle su richiamate disposizioni vincolanti di legge che impongono un preventivo controllo regionale o provinciale per determinate attività di gestione dei rifiuti. Solo il Sindaco, in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, può derogare a tali disposizioni emettendo ordinanza con tingibile ed urgente secondo, tuttavia, i precisi limiti di tempo, di contenuto e di procedura stabiliti dalla legge.

Dunque, anche in tale occasione la Cassazione torna a qualificare come "stoccaggio" detta "ecopiazzola" che è, quindi, soggetta ad una autorizzazione regionale o, comunque, alla procedura

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

semplificata - come sopra indicato - secondo le regole generali, in assenza delle quali può essere astrattamente ipotizzato il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Tali assunti sono stati confermati anche all'indomani dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006 che, su questo specifico punto, non aveva affatto innovato la disciplina; per cui anche nelle successive pronunce la Cassazione ha continuato a ribadire che: "*Le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata di rifiuti urbani, cd. piazzole ecologiche o ecopiazzole, hanno natura di centri di stoccaggio ex art. 6, c. 1, del D.Lgs. 22/97 (oggi art. 183 del D.Lgs. 152/06), atteso che nelle stesse si effettuano attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive ex punto D15 dell'All. B decr. cit., o attività di recupero, consistente nella messa in riserva ex punto R13 dello stesso All. B.*" (così Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 27 febbraio 2007, n. 8051. Si veda anche Cassazione Penale, Sez. III, sentenza dell'11 gennaio 2007, n. 7285 ed ancora Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 9 marzo 2007, 10259; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 28 febbraio 2008, 9103).

4. *L'importanza di condividere un orientamento ormai consolidato*

Ma perché è stato sempre importante condividere tale orientamento e ritenere che le "ecopiazzole" sono stoccaggi a tutti gli effetti?
Come è emerso dalle numerose inchieste condotte dagli organi di P.G. che hanno portato in seguito al pronunciamento sia delle richiamate sentenze sia di molti altri provvedimenti sanzionatori comminati in questi anni, in realtà per quanto riguarda dette aree si tratta di iniziative che – attivate con ottimi fini di principio – finiscono poi spesso per sfuggire al controllo ed alla gestione delle pubbliche amministrazioni interessate. Due sono gli ordini di motivi che sono stati messi in evidenza anche da una parte della dottrina [si veda M. Santoloci "*Rifiuti, acqua, aria ed altri inquinamenti: tecnica di controllo ambientale*" Laurus Robuffo, 2005]: è stato infatti rilevato che la destinazione di tale aree riservata - in genere - solo ai privati cittadini viene di fatto elusa e disattesa giacché, in pratica, tali aree nel tempo vengono poi riversati rifiuti di ogni genere, anche di origine artigianale e produttiva. I controlli degli accessi non possono essere permanenti e

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

stringenti e dunque è logico che imprese di piccolo e medio livello finiscano con il riversare i loro rifiuti di origine aziendale in tali siti (gratuitamente) per risparmiare sul trasporto e sullo smaltimento o recupero finale che comporta comunque dei costi. Ci sono poi ai falsi "privati" e cioè tutto quel microcosmo di piccoli operatori "in nero" che operano abusivamente lavori artigianali ed edilizi di ogni tipo e che – formalmente – sono "privati". Si pensi, ad esempio, ai diffusi "dopolavori" di alcuni dipendenti di aziende private (ed anche pubbliche) nel contesto dei quali soggetti apparentemente "privati" e con mezzi propri e dunque non aziendali operano in realtà lavori di tipo artigianale e produttivo anche di forte livello come nel campo edilizio. Costoro si presentano in tali aree formalmente come "privati" e riescono ad ottenere l'ingresso riversando in realtà carichi di rifiuti in quantità industriale. Consegue inevitabilmente che sia a causa delle ditte regolari che approfittano "fuori orario" di tali aree sia a causa degli abusivi che si presentano come soggetti "privati" spesso il carico che assumono tali aree risulta alla fine sproporzionato rispetto alle finalità auspicate dalla pubblica amministrazione la quale non riesce poi in diversi casi a garantire lo smaltimento dei rifiuti accumulati e di fatto spesso i cumuli restano in loco, creando un pericoloso incoraggiamento per altri terzi che giungono a riversare rifiuti di ogni tipo. E da qui a volte si originano vere discariche di fatto o comunque aree di trascurata gestione passiva di cumuli di rifiuti[1].

5. ***Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 4/2008 e dal D.M. 8 aprile 2008***

Il D. Lgs. n. 4/2008 (c.d. "correttivo ambientale") su questo tema ha invece apportato importanti innovazioni introducendo all'art. 183, comma 1, lett. cc) del D. Lgs. n. 152/2006 una apposita definizione di "***centro di raccolta***" inteso come "*area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e*

[1] Al riguardo si veda, ad esempio, l'operazione condotta dal NOE di Genova in data 7 giugno 2007 che ha portato al sequestro di un'area di 700 mq adibita a centro di stoccaggio di rifiuti urbani in cui si è accertata la presenza, in modo promiscuo, di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza di alcuna autorizzazione e di cui abbiamo già riferito in V.Vattani "*Ecopiazzole. Ancora diverse conferme della Cassazione e dai giudici di merito: è attività di stoccaggio soggetta ad autorizzazione*" su www.dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Di fatto, quindi, ora il regime giuridico di tali "centri di raccolta" è stato demandato ad un apposito decreto ministeriale – D.M 8 aprile 2008 (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99.

Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione della norma e per valutarne la reale portata, occorre preliminarmente discernere, nel novero delle diverse tipologie di strutture, variamente definite e genericamente indicate con il termine "ecopiazzole", quelle che rientrano nel **campo di applicazione** e quelle che, invece, ne sono escluse.

A tale scopo è fondamentale comprendere come si configura, nel quadro normativo generale sui rifiuti, l'attività svolta nei centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto. Intorno a questo concetto, infatti, si è giocata finora la partita relativa alla classificazione di detti centri alla luce della vigente legislazione. In linea con la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lett. cc), il DM riconduce le attività svolte in tali strutture *"unicamente* [ad] *attività di raccolta"*. Dunque la gestione del centro è fatta rientrare nella nozione di raccolta, intesa, ai sensi del medesimo art. 183, c.1 , lett. e) come *"l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto"*.

Su questo punto ci sia consentita una serena, quanto doverosa, riflessione. Sulla scorta dell'esperienza pregressa di gestione sul campo, si può affermare che, nelle aree in parola, si svolge unicamente un'attività di raccolta propedeutica al trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento che sia paragonabile, per impatti, alla raccolta di prossimità ordinariamente effettuata dai gestori del servizio pubblico con l'ausilio di contenitori stradali dislocati sul territorio?

Da un punto di vista strettamente tecnico, il concetto di raccolta trova il presupposto nella corrispondenza temporale e quantitativa tra i flussi di raccolta del rifiuto ed i relativi flussi di trasporto agli impianti di trattamento. E' questa, a nostro avviso, la caratteristica saliente di questa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

fase di gestione che impone uno stretto vincolo di sequenzialità tra il collettamento del rifiuto ed il conseguente conferimento agli impianti, e dal quale non è possibile derogare più di tanto. Tale esigenza è stata avvertita dal legislatore nazionale che, in fase di revisione generale della normativa, con l'emanazione del D.Lgs 152/06, si è preoccupato di porre precisi vincoli temporali anche allo stazionamento dei rifiuti sui veicoli in configurazione di trasporto, superati i quali la gestione del rifiuto è considerata stoccaggio. Sulla base di tali considerazioni, se l'inizio della fase di raccolta coincide, concettualmente e praticamente, con la consegna del rifiuto da parte dell'utente presso l'area predisposta dal gestore del servizio, non si vede come possano trascorrere due mesi[2] senza affermare che detta fase non possa ancora ritenersi conclusa e senza che le attività poste in essere non siano sfociate, nel frattempo, in operazioni di stoccaggio propriamente dette.

Indirette conferme in tal senso ci giungono dalla lettura dello stesso decreto che, nel disciplinare le modalità tecniche di *"deposito"* dei rifiuti, si rifà esplicitamente alla regolamentazione tecnica di cui al DM 5 febbraio 1998 ed al DM 161/2002, rispettivamente per la messa in riserva agevolata di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi.

Si aggiunga, infine, che in ordine ai quantitativi massimi in deposito, il decreto non pone alcun vincolo e dunque il gestore potrà accantonare quantità teoricamente illimitate di rifiuti pericolosi e non pericolosi determinando una deregolamentazione analoga a quella riscontrabile nel deposito temporaneo dei rifiuti che rappresenta, nell'attuale scenario, uno dei principali buchi neri della filiera.

Ulteriori elementi caratterizzanti i centri di raccolta sono:

- Le aree devono essere *"presidiate ed allestite"*. Si tratta di un requisito fondamentale, dal momento che solo la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nonché l'allestimento della struttura in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, possono impedire che l'area in oggetto diventi un luogo di abbandono incontrollato di rifiuti, con grave pregiudizio all'ambiente e con esiti in direzione

[2] Limite massimo per il deposito dei rifiuti presso i centri (All, 1, 7.1), mitigato dalla previsione di un limite di 72 ore per il deposito della frazione organica umida (All. 1, 7.2).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

opposta alle finalità del decreto. Al fine di limitare l'impatto visivo, inoltre, deve essere predisposta un'adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili (All. 1, p. 2.1, lett. e)). Particolare cura deve essere prestata nella manutenzione in generale (All. 1, p. 2.1, lett. e)) e nella rimozione di rifiuti sia all'interno che all'esterno del centro (All. 1, p. 6.4) il quale, solitamente, finisce col diventare oggetto di abbandoni abusivi effettuati negli orari di chiusura della struttura;

- Le aree di raccolta devono essere a servizio delle *"utenze domestiche"*, delle *"utenze non domestiche"* (limitatamente ai rifiuti assimilati) e dei *"soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche"*. Come si evince dai richiami normativi in premessa al decreto, allo stato attuale tale riferimento è da intendersi unicamente ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, obbligati, a mente dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 151/05, al ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico. Tale previsione, tuttavia, potrà dispiegare i suoi effetti solo con il completamento della relativa disciplina ovvero, nello specifico, con l'entrata in vigore del decreto relativo alle modalità di gestione, da parte dei distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), dei rifiuti RAEE provenienti dai nuclei domestici. Ci auguriamo che l'emanando regolamento si raccordi alle norme già in vigore, e segnatamente al DM in oggetto, senza ingenerare problemi di applicazione. E' appena il caso di sottolineare che, per come sono stati definiti, i centri di raccolta non possono essere destinati, dal gestore, all'ottimizzazione dei propri servizi comunali o intercomunali per lo stoccaggio intermedio di rifiuti a valle delle raccolte. In tale ipotesi, infatti, l'attività svolta sarebbe successiva alla raccolta e si renderebbe necessario munirsi dell'apposita autorizzazione per le cosiddette stazioni di trasferenza.

- I rifiuti, urbani o assimilati, devono essere ricompresi tra quelli elencati all'allegato I, par. 4.2. Invero il punto 32 di detto elenco apre un pericoloso spiraglio al conferimento di rifiuti speciali in quanto ammette, in linea di principio, la raccolta dei *"rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, …"*. Orbene, nelle more dell'emanazione del

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

decreto di cui all'art. 195, c.2, lett. e) del D.Lgs 152/06, i regolamenti comunali attualmente in vigore continuano a fare riferimento al punto 1.1.1 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984[3]. Tale elenco comprende anche rifiuti, non classificabili con codici CER dei capitoli 15 e 20, che sono esclusi dai circuiti di recupero dei rifiuti urbani e che non concorrono, ordinariamente, agli obiettivi di raccolta differenziata di cui al novellato art. 183, comma 1, lett.f) del D.Lgs 152/06. Non è destituito di fondamento il timore che i centri di raccolta possano, in tal modo, costituire un agevole scorciatoia per lo smaltimento di rifiuti speciali con oneri a carico della collettività e con le conseguenze di cui si è diffusamente riferito in precedenza. Le finalità sociali, che sottendono all'azione degli enti pubblici, poggiano in realtà su piedi d'argilla e rischiano, in ultima analisi, di tradire l'obiettivo generale di protezione dell'ambiente. Questo a maggior ragione se si considera

[3] [I rifiuti] *"Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:*

- *imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);*
- *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);*
- *sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;*
- *accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- *frammenti e manufatti di vimini e di sughero;*
- *paglia e prodotti di paglia;*
- *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- *vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- *feltri e tessuti non tessuti;*
- *pelle e simil-pelle;*
- *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*
- *resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;*
- *rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;*
- *imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;*
- *moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- *manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- *nastri abrasivi;*
- *cavi e materiale elettrico in genere;*
- *pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffe, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;*
- *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);*
- *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi".*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

che il decreto non impone particolari forme di controllo sulla paternità dei rifiuti in ingresso e che esse sono, peraltro, facilmente eludibili. V'è poi un'ulteriore, ma non meno importante, conseguenza che suscita forte preoccupazione. La disciplina in oggetto autorizza, di fatto, il trasporto di rifiuti speciali in assenza di formulario creando una pericolosissima falla che rischia di far crollare il sistema di tracciabilità dei rifiuti messo in piedi dalla normativa pregressa. Si ricorda, infatti, che il trasporto di rifiuti sprovvisto di formulario è attualmente limitato ad ipotesi marginali ed accuratamente circoscritte laddove, per contro, la liberatoria contenuta tra le pieghe del DM 8 aprile 2008 spianerebbe la strada ad una deregolamentazione in materia di trasporto su strada dei rifiuti. In conclusione, considerata la portata delle agevolazioni, sarebbe stato preferibile limitare l'accesso ai centri alle sole utenze domestiche privilegiando, per il servizio presso le utenze produttrici di rifiuti speciali assimilati, circuiti di raccolta in loco. Da salutare con favore, invece, l'esclusione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione dall'elenco dei codici ammessi, i quali, invece, sono attualmente gestiti presso molte isole ecologiche italiane, seppure in quantitativi limitati;

- I rifiuti devono essere *"conferiti in maniera differenziata"*. Anche a questo aspetto va rivolta la debita attenzione dovendosi limitare l'attività di cernita al momento in cui l'utenza conferisce il rifiuto ed essendo vietate, in generale, successive attività di selezione spinta così come sono espressamente vietate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (All. I, p.6.1) e qualsiasi operazione che ne modifichi le caratteristiche (All. I, p. 5.1);
- Il raggruppamento è *"propedeutico al trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento"*. Per la natura stessa dell'area, presso la quale non possono essere effettuate attività di stoccaggio, al momento della raccolta la destinazione dei rifiuti deve essere certa e non eventuale. Ciò per scongiurare che dette aree si trasformino in piccole discariche quando vi siano difficoltà di smaltimento per determinate categorie di rifiuti.

Questi sono i confini delineati dal decreto in parola ed a tale approccio deve conformarsi, a nostro modesto avviso, l'azione degli organi di controllo per evitare che tale strumento, finalizzato ad ottimizzare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, si possa trasformare in un

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

mezzo per lo svolgimento di attività di recupero e smaltimento in difetto di autorizzazione. Al di fuori del campo di applicazione del decreto, infatti, continuano a valere le regole generali, dettate nella parte quarta del D.Lgs 152/06, che subordinano l'esercizio di dette attività all'autorizzazione di cui all'art. 208 ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, alla comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 214 e 216.

In riferimento al **regime autorizzatorio,** coerentemente con la definizione, la gestione dei centri comunali di raccolta è subordinata all'iscrizione all'Albo gestori ambientali, nella categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani". A ben guardare il decreto non introduce nuovi particolari obblighi in capo ai gestori dei centri ove si consideri che tali soggetti risultano già iscritti alla cat. 1 dell'Albo in quanto affidatari del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani. L'integrazione dell'iscrizione non è soggetta alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie mentre i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica alle disposizioni sono stabiliti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, con delibera del Comitato nazionale dell'Albo. Poiché il decreto non contiene diverse indicazioni, si ritiene che continuino ad essere valide, a tal fine, le iscrizioni delle aziende speciali, dei consorzi, e delle società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, effettuate ai sensi dell'art. 212, c.5, del D.Lgs 152/06.

In ordine alle **caratteristiche tecniche**, la lettura del D.M. 8 aprile 2008 ci consente di distinguere tra due tipologie di centri di raccolta, soggette ad un diverso regime e che, per esigenze espositive ed introducendo una nomenclatura non presente nel testo, distingueremo in: *"configurazione standard"* e *"configurazione minima"* di cui all'art. 2, comma 3, caratterizzate come di seguito indicato:

	Configurazione minima	**Configurazione standard**
Origine dei rifiuti	Domestica	Domestica, non domestica, distributori di AEE
Tipologia dei rifiuti	Non pericolosi	Pericolosi/Non pericolosi
Modalità di deposito	Cassoni scarrabili	Cassoni, cumuli

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Tra le semplificazioni previste per la conduzione della prima tipologia di centro di raccolta, oltre all'esclusione dei requisiti per la gestione dei rifiuti pericolosi in quanto non applicabili, si segnala in particolare che:

- non è richiesta la gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti (All. I, p. 2.2, lett. c));
- non deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto (All. I, p. 2.4);
- non devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine dell'impostazione dei bilanci di massa (All. I, p. 6.5).

Per contabilizzazione dei rifiuti si intende la compilazione di schede conformi ai modelli di cui agli all. Ia ed Ib, in cui devono essere indicati, a cura degli addetti al centro di raccolta, i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento. Come opportunamente dichiarato, la finalità di tale adempimento è l'impostazione dei bilanci di massa giacché è evidente che tale strumento non può costituire una forma, neppure blanda, di tracciabilità dei rifiuti sostitutiva del registro di carico e scarico.

Giovanni Maione e Valentina Vattani

Pubblicato il 29 aprile 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248